



## editoriale

Si chiamano “disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali”. Sono state introdotte nel 2006, con la prima, clamorosa, legge liberalizzatrice, ma la loro fama ha finito per trascendere la loro conoscenza. E così accade che la Legge 4 agosto 2006, n. 248, quella che ha abolito l’obbligatorietà delle tariffe minime, venga malamente applicata.

La Legge 4 agosto 2006, n. 248 riguarda solo l’esercizio della libera professione, per consentire al cittadino consumatore la “comparazione delle prestazioni offerte sul mercato”. Infatti, “sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso (...)”.

Questo vuol dire che gli interventi di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi, richiesti dalle ASL o dai Comuni ai liberi professionisti per fronteggiare il randagismo non ricadono nel campo di applicazione della Legge in questione. Se non è chiaro, diciamolo meglio: se l’ASL (o il Comune che fa le veci della Asl) appalta prestazioni che sono LEA del SSN (dall’apposizione del microchip a tutte le prestazioni veterinarie richieste in canile sanitario), ove non vi fossero le condizioni per l’applicazione dell’Accordo collettivo nazionale dei medici veterinari convenzionati, non può ritenersi autorizzata ad ignorare lo “studio indicativo sulle tariffe” della Fnovi nel determinare il compenso del medico veterinario libero professionista.

L’impostazione adottata da molti Enti è inadeguata e pertanto non condivisibile. Costoro non sembrano porre attenzione alla qualità dei servizi che intendono esternalizzare e trattano prestazioni professionali medico veterinarie al pari di un qualsiasi appalto per l’acquisizione di servizi di lavanderia. In questi “bandi” non sono previsti protocolli operativi e/o standard e qualità delle prestazioni sanitarie e sono rinviati ad un criterio di “cottimo fiduciario preceduto da confronto concorrenziale tra le ditte interessate”, con conseguente gara al ribasso dei costi, i parametri sul quale fondare i criteri per la successiva aggiudicazione.

È invece pacifico che quando si tratta di prestazioni SSN l’indicazione della Federazione sulle tariffe minime e massime, continua a rappresentare un riferimento, affinché siano garantiti quei “livelli essenziali delle prestazioni” citati proprio nella Legge 248/2006.

Non è un caso che lo “studio” Fnovi sia stato redatto sulla base di linee guida approntate dal Consiglio Superiore di Sanità che, come tutti sanno, non è chiamato dal nostro Stato a compiti contabili e nemmeno a regolare la concorrenza. Lascio per delicatezza alla fantasia del lettore immaginare una assurda gara d’appalto al ribasso per l’affidamento di attività specialistiche destinate alla salute dell’uomo.

Non è chiaro chi sia oggetto di tanto disprezzo, se il paziente animale o la prestazione medico veterinaria, ma di certo la professione deve, attraverso l’Ordine, farsi interprete autentica della Legge. E, quando non ascoltata, avere la dignità di rifiutarsi di essere trattata come un lavasecco a gettoni.

*Gaetano Penocchio*  
Presidente Fnovi